

# Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC)<sup>1</sup>

del 15 febbraio 2006 (Stato 1° luglio 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 931 capoversi 2<sup>bis</sup> e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>2</sup>,  
*ordina:*

## Sezione 1: Scopo

### Art. 1

Il *Foglio ufficiale svizzero di commercio* (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l'artigianato e l'industria.

## Sezione 2: Contenuto

### Art. 2<sup>3</sup> Comunicazioni prescritte dalla legge

<sup>1</sup> Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all'allegato 1.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell'economia e della società.

### Art. 3<sup>4</sup> Comunicazioni non prescritte dalla legge

<sup>1</sup> Le comunicazioni non prescritte dalla legge il cui contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell'amministrazione, del commercio, dell'artigianato o dell'industria possono essere pubblicate nelle apposite rubriche di cui all'allegato 1.

<sup>2</sup> Il DEFR può adeguare le relative rubriche nell'allegato 1.

RU 2006 573

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

<sup>2</sup> RS 220

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

**Art. 4<sup>5</sup>**          Annunci delle imprese

Gli annunci delle imprese possono essere pubblicati nel FUSC. Il DEFR può adeguare l'apposita rubrica nell'allegato 1.

**Sezione 3: Editore****Art. 5<sup>6</sup>**

<sup>1</sup> Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

<sup>2</sup> La SECO gestisce una piattaforma su cui è pubblicato il FUSC.

<sup>3</sup> Questa piattaforma può essere utilizzata dai Cantoni e dai Comuni per la pubblicazione dei loro organi di pubblicazione ufficiali.

**Sezione 4: Modalità di pubblicazione e pubblicazione<sup>7</sup>****Art. 6**              Frequenza di pubblicazione

<sup>1</sup> Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.

<sup>3</sup> Per gravi motivi la SECO<sup>9</sup> può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

**Art. 7**              Lingua

<sup>1</sup> Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.

<sup>2</sup> In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2017** 7319).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2017** 7319).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7319).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7319).

<sup>9</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 8**<sup>10</sup> Forma di pubblicazione

<sup>1</sup> Il FUSC è pubblicato in forma elettronica.

<sup>2</sup> L'editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell'articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 2016<sup>11</sup> sulla firma elettronica (FiEle).

**Art. 9**<sup>12</sup> Consultazione

Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all'articolo 18 della legge del 18 giugno 2004<sup>13</sup> sulle pubblicazioni ufficiali.

**Sezione 5:**<sup>14</sup>**Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC****Art. 10**

<sup>1</sup> Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.

<sup>2</sup> La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.

<sup>3</sup> I servizi che trasmettono i dati sono responsabili del contenuto delle comunicazioni e della loro corretta attribuzione a una rubrica.

**Sezione 6: Forme di pubblicazione elettronica**<sup>15</sup>**Art. 11**<sup>16</sup> Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie

<sup>1</sup> La SECO pubblica il FUSC in Internet.

<sup>2</sup> L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017 7319**).

<sup>11</sup> RS **943.03**

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017 7319**).

<sup>13</sup> RS **170.512**

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2017 7319**).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2017 7319**).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2017 7319**).

<sup>3</sup> Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni.

<sup>4</sup> La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.

<sup>5</sup> Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera.

**Art. 12** Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica

<sup>1</sup> La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.

<sup>2</sup> Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.

<sup>3</sup> ...<sup>17</sup>

**Art. 13<sup>18</sup>** Sfruttamento e utilizzo dei dati

<sup>1</sup> La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC.

<sup>2</sup> La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG).

## Sezione 7: Emolumenti

**Art. 14<sup>19</sup>** Obbligo di versare emolumenti

<sup>1</sup> È tenuto a versare un emolumento chiunque trasmetta alla SECO comunicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge, annunci delle imprese o annunci e inserzioni.

<sup>2</sup> Le unità dell'Amministrazione federale centrale non versano emolumenti per le comunicazioni effettuate per conto proprio.

<sup>17</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 529).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2017** 7319).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7319).

**Art. 15** Emolumento per la pubblicazione

<sup>1</sup> Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell'allegato 2.<sup>20</sup>

<sup>2</sup> Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>21</sup> sugli emolumenti.

**Art. 16**<sup>22</sup>**Sezione 8: Disposizioni finali****Art. 17** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 giugno 1937<sup>23</sup> sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

**Art. 18** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2006.

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU **2017** 7319).

<sup>21</sup> RS **172.041.1**

<sup>22</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7319).

<sup>23</sup> [CS **2** 712; RU **2000** 187 art. 21 n. II]

*Allegato I*<sup>24</sup>  
(art. 2-4)

## **Rubriche del FUSC**

### **1 Rubriche per pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2)**

- a. Iscrizioni al registro di commercio
- b. Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
- c. Liquidazioni e grida ai creditori
- d. Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario
- e. Procedure d'esecuzione
- f. Fallimenti
- g. Concordati
- h. Successioni
- i. Titoli cartacei e altri titoli smarriti
- j. Mercato finanziario
- k. Lavoro
- l. Controllo metalli preziosi
- m. Ulteriori comunicazioni della Confederazione
- n. Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie.

### **2 Rubriche per pubblicazioni non prescritte dalla legge (art. 3)**

- a. Diverse comunicazioni della Confederazione
- b. Annunci privati

### **3 Rubrica per annunci delle imprese (art. 4)**

- a. Comunicazioni ai soci

<sup>24</sup> Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

*Allegato 225*  
(art. 15 cpv. 1)

## **Emolumenti per la pubblicazione**

### **1 Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2–4**

#### **1.1 Tariffa degli emolumenti**

Per la pubblicazione ai sensi degli articoli 2–4 vengono riscossi i seguenti emolumenti (imposta sul valore aggiunto inclusa):

Rubrica (allegato 1)	Emolumenti in franchi
Fallimenti	15
Concordati	15
Procedure d'esecuzione	15
Liquidazioni e grida ai creditori	25
Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario	25
Titoli cartacei e altri titoli smarriti	25
Lavoro	15
Mercato finanziario	50
Comunicazioni alle società	50
Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio	15
Successioni	25
Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie	15
Annunci privati	100

#### **1.2 Sconto sull'interfaccia**

I servizi che dispongono di un'interfaccia elettronica diretta ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfettari ridotti.

### **2 Iscrizioni nel registro di commercio**

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono compresi negli emolumenti previsti dall'ordinanza del 3 dicembre 1954<sup>26</sup> sulle tasse in materia di registro del commercio.

<sup>25</sup> Originario all. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2017 7319).

<sup>26</sup> RS 221.411.1

